

Verbale n. 13

Seduta del 19 giugno 2007

Il giorno 19 giugno 2007 alle ore 10,45 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n. 11457 del 13 giugno 2007.

Partecipano alla seduta i Commissari:

Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
BORGHI Gianluca	Presidente	Misto	1	Presente
MAZZA Ugo	Vice Presidente	Uniti nell'Ulivo- DS	7	Presente
VARANI Gianni	Vice Presidente	FI	3	Presente
BARBIERI Marco	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	3	Presente
BORTOLAZZI Donatella	Componente	PdCI	1	Assente
DELCHIAPPO Renato	Componente	PRC	3	Presente
GARBI Roberto	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	2	Presente
GUERRA Daniela	Componente	Verdi per la pace	1	Assente
LOMBARDI Marco	Componente	FI	3	Presente
MANCA Daniele	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	1	Assente
MEZZETTI Massimo	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	5	Presente
MONACO Carlo	Componente	Per L'Emilia-Romagna	1	Assente
MONARI Marco	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	1	Presente
NANNI Paolo	Componente	Italia dei Valori con Di Pietro	1	Presente
NERVEGNA Antonio	Componente	FI	3	Presente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione dei Dem. Crist.	1	Assente
PARMA Maurizio	Componente	Lega Nord Padania E. e R.	3	Presente
SALSI Laura	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	2	Presente
TAGLIANI Tiziano	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	3	Presente
VECCHI Alberto	Componente	AN	4	Presente
ZANCA Paolo	Componente	Uniti nell'Ulivo -SDI	1	Presente

Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione); G. Vinci (Professional Servizio Coordinamento Commissioni); M. Veronese (Professional Servizio Legislativo); R. Ghedini (Servizio Informazioni per la Stampa); A. Ruggiero.

Presiede la seduta: Gianluca BORGHI

Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI

Resocontista: Nicoletta TARTARI

La seduta inizia alle ore 10,45.

Sono presenti il presidente Borghi e i consiglieri Mazza, Salsi, Nanni, Mezzetti, Monari, Barbieri, Garbi, Zanca, Lombardi e Varani.

1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca, Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).

Il presidente **BORGHI** annuncia che è in corso di distribuzione l'emendamento 21 presentato dal consigliere Zanca, sostitutivo dell'intero articolo 9, e propone di esaminare l'articolo 7, sospeso nella precedente seduta, su cui insistono gli emendamenti del consigliere Mazza nn. 19 e 20.

Emendamento 19/Mazza

«Art. 7 - comma 1. Sostituire “finanziaria” con “regolamentare”.»

Emendamento 16/Mazza

«Comma 3. Abolito.»

Il consigliere **ZANCA**, valutandolo funzionale alle decisioni in merito all'articolo 7, illustra l'emendamento 21.

Emendamento 21/Zanca

«Art. 9

Parere di conformità allo statuto

1. Il parere di conformità allo statuto dei progetti di legge e dei regolamenti può essere richiesto alla Consulta di garanzia statutaria, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.

2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di approvazione di cui all'articolo 52, comma 1, dello statuto e deve essere formulata in modo da indicare:

- a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
- b) le disposizioni dello statuto che si ritengono violate;
- c) i motivi della violazione.

4. La consulta si dovrà esprimere entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea che lo comunica immediatamente ai consiglieri regionali. Se il parere della Consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il Presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. Diversamente, il presidente procede direttamente secondo le modalità di cui al comma 6.

5. L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta di garanzia,

apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.

6. Il testo del provvedimento final, sottoposto al parere della Consulta di garanzia statutaria, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'Aula, entra immediatamente in vigore secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello statuto.»

«Emendamento modificativo da portare in Aula al progetto di regolamento interno

Art. 55

Pareri della Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri su istanza dei singoli gruppi consiliari o di un quinto dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e della legge regionale istitutiva.

2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da indicare la legge o il regolamento regionale che si presume violata, i motivi della violazione e le norme o le disposizioni statutarie che si ritengono effettivamente in contrasto.

3. La richiesta di parere, strutturata secondo le indicazioni del comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque giorni successivi.

4. Il Presidente della Consulta assegna in via d'urgenza ad uno dei componenti del collegio il compito di istruire la richiesta.

5. Entro quindici giorni dalla data di assegnazione, la Consulta adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa.

6. Il Presidente dell'Assemblea sottopone all'esame dell'Aula il parere della Consulta nella prima seduta utile e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nei cinque giorni successivi.»

Il consigliere evidenzia che l'emendamento raccoglie le osservazioni emerse nel corso della discussione finora svolta e che va correlato alla proposta di modifica dell'art. 55 della proposta di regolamento interno in distribuzione congiuntamente. In merito al gettone di presenza di cui si era discusso della precedente seduta, fornisce le informazioni che ha raccolto sull'organismo della Giunta a cui aveva fatto riferimento: la commissione di consulenza giuridica è composta da 18 componenti (di cui legge l'elenco), che percepiscono un compenso di 464 euro a seduta, oltre agli oneri fiscali e previdenziali. Preannuncia che chiederà se ciascuno di tali componenti ha ricevuto altri incarichi da parte della Regione.

Entrano i consiglieri Vecchi e Tagliani, esce il consigliere Barbieri.

In mancanza di ulteriori interventi, il presidente pone in votazione gli emendamenti e l'art. 7.

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all'unanimità con 33 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, Misto, SDI e IdV – gli emendamenti 19/Mazza, 20/Mazza e l'articolo 7 così come emendato.

Il consigliere **LOMBARDI** chiede di formulare più chiaramente il comma 4 dell'art. 9 per quanto riguarda l'argomento che viene iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in seguito al parere della Consulta che accolga in tutto o in parte i rilievi formulati nella richiesta.

Il consigliere **ZANCA** spiega che l'iscrizione riguarda esclusivamente i punti del provvedimento che sono stati oggetto del parere della Consulta.

Esce il consigliere Varani.

Il consigliere **MAZZA** ribadisce le perplessità già manifestate nelle precedenti sedute circa il momento in cui viene chiesto il parere. Anche nella formulazione dell'emendamento 21 è possibile che i consiglieri concludano l'approvazione di un provvedimento normativo in una certa formulazione e apprendano in seguito, al di fuori di ogni confronto politico, che su tale provvedimento è stato richiesto il parere della Consulta; resta quindi possibile un'esclusione dell'Aula, oltre che una difficoltà a richiedere il parere nei pochi giorni prima della promulgazione. È necessario far tornare il momento della richiesta del parere in Aula, rendendola pubblica e oggetto di discussione. Propone di sostituire, nel comma 4, le parole "consiglieri regionali" con "Consiglio regionale", rendendo maggiormente evidente che la comunicazione del parere va fatta a tutti i consiglieri e non solo a coloro che lo hanno richiesto. Rileva infine la non compatibilità del comma 6 con la possibilità che venga richiesta l'immediata entrata in vigore del provvedimento normativo approvato.

Il consigliere **LOMBARDI** considera che l'aver posto un numero minimo di consiglieri che possa richiedere il parere rende superfluo un dibattito in Aula, considerato che la Consulta esprime un parere tecnico.

Entra il consigliere Nervegna.

Il consigliere **MEZZETTI**, accedendo all'argomentazione del consigliere Lombardi, chiede allora se ha senso inserire "i motivi della violazione" nella richiesta di parere, come previsto dalla lettera c) del comma 2. Dopo le precisazioni del consigliere Zanca – secondo il quale nella lettera c) ci si riferisce alle norme statutarie che si ritengono violate da norme del provvedimento su cui si richiede il parere -, propone di sostituire "violazione" con "richiesta di parere".

Il consigliere **ZANCA** concorda con la modifica proposta dal consigliere Mezzetti. Per accogliere i rilievi del consigliere Lombardi, propone di inserire al termine del secondo periodo del comma 4 le parole "dell'oggetto su cui è stato richiesto il parere" e, su suggerimento del presidente e dei consiglieri Mazza e Vecchi, di

sostituire al termine del primo periodo le parole “ai consiglieri” con “a tutti i consiglieri”. Su indicazione dei consiglieri Mazza e Mezzetti, propone di eliminare nel comma 6 la parola “immediatamente”.

Entra il consigliere Parma.

Il presidente **BORGHI**, al fine di evitare ulteriori dilatazioni della procedura, propone di inserire al comma 2 un termine di 24 ore dopo l’approvazione in Aula entro cui avanzare la richiesta di parere. In questo modo si potrebbe rispondere all’esigenza di certezza esposta dal consigliere Mazza. Ricapitola infine le modifiche concordate.

*La Commissione approva all’unanimità
con 36 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, LN, Misto, SDI e IdV –
l’emendamento 21/Zanca così come modificato,
interamente sostitutivo dell’articolo 9.*

Sugli articoli 10 e 11 insiste l’emendamento 6/Lombardi; il consigliere Mazza presenta gli emendamenti 22 e 23 sull’articolo 11.

Emendamento 6/Lombardi

«Si propone di invertire i numeri degli articoli 10 e 11.»

Emendamento 22/Mazza

«Art. 11 - Al comma 1 la frase “La Consulta, in tutti i casi in cui viene chiamata ad esprimere il proprio parere può” è sostituita dalla frase “Quando è chiamata ad esprimere parere di conformità ai sensi dell’art. 9, la Consulta può”.»

Emendamento 23/Mazza

«Art. 11 - Al comma 1 lettere a) e b) sostituire “di leggi” con “dei progetti di legge”.»

Il consigliere **LOMBARDI** illustra l’emendamento 6, che propone di invertire la posizione degli articoli 10 e 11.

Il consigliere **MAZZA** osserva che l’articolo 10 interviene sul tema particolarmente delicato dei rapporti con la società civile per quanto attiene ad iniziativa popolare e referendum: in capo alla Consulta vengono posti ampi poteri. Ha alcune perplessità sulla previsione del comma 5, in base alla quale la Consulta determina i tempi di indizione dei referendum.

Escono i consiglieri Garbi e Nanni.

Il consigliere **ZANCA** segnala che i tempi di indizione dei referendum sono fissati dalle leggi, anche nazionali, che stabiliscono sempre un periodo entro cui devono svolgersi. Il comma 5 significa che, all’interno dei limiti fissati dalla legge, spetta alla Consulta determinare la data di svolgimento. Ricorda che finora tale

determinazione era compiuta dal Presidente della Giunta, ciò che è stato fonte di notevoli difficoltà in occasione dell'unico referendum regionale, quello sulla scuola, risolte con un inusuale ricorso al parere delle sezioni congiunte del Consiglio di Stato. La legislazione regionale in proposito presenta potestà frammentate tra Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea; nel corso del dibattito sullo statuto, è stata la Presidenza della Giunta a richiedere che tali potestà fossero riunite in capo alla Consulta.

Con separate votazione di uguale esito la Commissione approva all'unanimità con 33 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, LN, Misto e SDI – l'emendamento 6/Lombardi, quindi l'emendamento 22/Mazza, l'emendamento 23/Mazza e l'articolo 11 (ora articolo 10) così come emendato.

Il consigliere **MAZZA** aderisce alle considerazioni svolte dal consigliere Zanca sull'opportunità di affidare ad un organo terzo l'indizione dei referendum, nel rispetto dei termini previsti dalle leggi.

La Commissione approva all'unanimità con 33 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, LN, Misto e SDI – l'articolo 10 (ora articolo 11).

Sull'articolo 12 insistono gli emendamenti del consigliere Mazza nn. 24, 25 e 26.

Emendamento 24/Mazza

«Art. 12 - Il comma 1 è eliminato.»

Emendamento 25/Mazza

«Art. 12 - Al comma 2 sono eliminate le parole “con ricorso diretto”.»

Emendamento 26/Mazza

«Art. 12 - Ai commi 3 e 4 le parole “il ricorso è proposto” sono sostituite dalle parole “la richiesta di parere è avanzata”.»

La Commissione approva all'unanimità con 33 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, LN, Misto e SDI – l'emendamento 24/Mazza.

Il consigliere **MAZZA**, in seguito alla richiesta di chiarimenti del consigliere Zanca, segnala che ritiene il comma 1 ripetitivo del comma 2 e per questo ha proposto di eliminarlo (emendamento 24) e di cassare nel comma 2 le parole “con ricorso diretto” (emendamento 25), che, secondo il presidente Borghi, richiamano il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale.

Entrano i consiglieri Nanni e Delchiappo.

Il consigliere **ZANCA** propone di integrare l'emendamento 25, sostituendo le parole “con ricorso diretto” con “direttamente”, esplicitando così che l'attivazione della Consulta per i conflitti di competenza tra gli organi statutari non deve subire alcun passaggio intermedio.

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all'unanimità con 37 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, LN, PRC, Misto, SDI e IdV – l'emendamento 25/Mazza così come modificato, l'emendamento 26/Mazza e l'articolo 12 così come emendato.

Sull'articolo 13 insistono gli emendamenti del consigliere Mazza nn. 27, 28, 29, 30 e 31.

Emendamento 27/Mazza

«Art. 13 - La rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 13 Oggetto della richiesta"»

Emendamento 28/Mazza

«Art. 13 - Ai comma 1 e 3 le parole "il ricorso" sono sostituite dalle parole "la richiesta di parere".»

Emendamento 29/Mazza

«Art. 13 - Al comma 1 la parola "statutari" è sostituita dalle parole "indicati nel comma 2 dell'art. 12".»

Emendamento 30/Mazza

«Art. 13 - Al comma 2 le parole "proporre ricorso" sono sostituite dalle parole "avanzare richiesta di parere".»

Emendamento 31/Mazza

«Art. 13 - Al comma 3 la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

"d) l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento regionale o statale inerente all'attribuzione statutaria contestata;

e) l'indicazione di qualunque atto o comportamento – diverso da quello indicato alla lettera a) – tramite il quale i soggetti in conflitto abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione contestata."»

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all'unanimità con 37 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, LN, PRC, Misto, SDI e IdV – l'emendamento 27/Mazza e l'emendamento 28/Mazza.

Il consigliere **ZANCA** chiede il motivo della proposta dell'emendamento 29. Alla risposta del consigliere Mazza che l'emendamento intende differenziare i diversi organi regionali, obietta che l'art. 69 comma 1, lett. d) dello statuto prevede che la Consulta si esprima sui conflitti di competenza di tutti gli organi previsti nello statuto medesimo, quali il Presidente della Giunta, la Giunta, il Presidente dell'Assemblea, l'Assemblea, le Commissioni, i Presidenti delle Commissioni, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Garante dell'infanzia.

Escono i consiglieri Nervegna, Parma e Delchiappo.

Il consigliere **LOMBARDI** specifica che esistono organi di rilievo costituzionale, come l'Assemblea legislativa, ed altri previsti dallo statuto.

Il consigliere **MAZZA** sostituisce le parole “indicati nel comma 2 dell’art. 12” con “previsti dallo statuto” nel proprio emendamento 29.

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all’unanimità con 28 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, Misto, SDI e IdV – l’emendamento 29/Mazza così come modificato e l’emendamento 30/Mazza.

Entrano i consiglieri Garbi e Delchiappo.

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva - con 26 voti favorevoli (DS, Margherita, PRC, Misto, SDI e IdV), nessun contrario e 7 astenuti (FI, AN) – l’emendamento 31/Mazza e l’articolo 13 così come modificato.

Sull’articolo 14 insiste l’emendamento 32/Mazza.

Emendamento 32/Mazza

«Art. 13 - Ai commi 1 e 4 le parole “il ricorso” sono sostituite dalle parole “la richiesta di parere” e di conseguenza “ricorrente” con “richiedente” (commi 1 e 2).»

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva - con 26 voti favorevoli (DS, Margherita, PRC, Misto, SDI e IdV), nessun contrario e 7 astenuti (FI, AN) – l’emendamento 32/Mazza e l’articolo 14 così come modificato.

Sull’articolo 15 insistono gli emendamenti del consigliere Mazza nn. 33, 34, 35, 36 e 37.

Emendamento 33/Mazza

«Art. 15 - Nel comma 1 all’inizio aggiungere “Nel rispetto dell’articolo 126 terzo comma della costituzione”.»

Emendamento 34/Mazza

«Art. 15 - Nel comma 1 le parole “la decadenza” sono sostituite dalle parole “di decadenza”.»

Emendamento 35/Mazza

«Art. 15 - Al comma 2 le parole “individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all’elezione della nuova Assemblea” sono sostituite dalle parole: “individua la tipologia di atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti fino all’elezione della nuova Assemblea”.»

Emendamento 36/Mazza

«Art. 15 - Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2 bis. Resta fermo il potere della Giunta di adottare provvedimenti improrogabili dovuti a casi straordinari di necessità ed urgenza. Tali provvedimenti devono essere trasmessi immediatamente dal

Presidente della Giunta al Presidente della Consulta affinché essa esprima il proprio parere entro cinque giorni”.»

Emendamento 32/Mazza

«Art. 15 - Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Il presente articolo non si applica in caso di scioglimento dell’Assemblea Legislativa o rimozione del Presidente della Giunta disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione”.»

Il presidente **BORGHI** legge il terzo comma dell’articolo 126 della Costituzione, a cui si propone di fare rinvio con l’emendamento 33.

Il consigliere **ZANCA** osserva che sussistono anche altri casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea oltre a quelli indicati nell’art. 126 Costituzione e pertanto non considera opportuno inserire un tale riferimento, che limiterebbe l’art. 15 solo a quei casi.

Esce il consigliere Garbi.

Il consigliere **LOMBARDI** preferisce la formulazione attuale del comma 2 rispetto all’emendamento 35, ritenendo che l’individuazione di una tipologia di atti di ordinaria amministrazione sia eccessivamente restrittiva.

Il presidente **BORGHI** propone di considerare ritirato l’emendamento 33. Circa le perplessità del consigliere Lombardi sull’emendamento 35, ricorda la lettera dell’art. 69, comma 1, lett. a), dello statuto, in base alla quale ritiene opportuno circoscrivere quali atti possono essere posti in essere per l’ordinaria amministrazione. All’osservazione del consigliere Zanca che tali atti sono quelli improrogabili, osserva che nella lettera dello statuto non ci si riferisce ad essi.

Il consigliere **ZANCA** replica che i termini “tipologia di atti” senza riferirsi agli atti improrogabili comporterebbe che nel periodo fino all’elezione della nuova Assemblea potrebbero essere adottate solo delibere o regolamenti o ordinanze.

Esce il consigliere Nanni.

Il presidente **BORGHI** propone di considerare ritirati gli emendamenti 33, 35, 36 e 37.

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all’unanimità con 30 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, PRC, Misto e SDI – l’emendamento 34/Mazza e l’articolo 15 così come emendato.

Sull’articolo 16 insiste l’emendamento 14/Lombardi, interamente soppressivo dell’articolo.

Emendamento 14/Lombardi

«Art. 16 - Si propone di eliminare l'intero articolo 16.»

*La Commissione approva all'unanimità
con 30 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, PRC, Misto e SDI –
l'emendamento 14/Lombardi.*

Il presidente **BORGHI** segnala che in sede di drafting verrà eliminato nell'articolo 17 il riferimento all'articolo 16, eliminato dall'emendamento testé approvato.

*Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all'unanimità
con 30 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, PRC, Misto e SDI –
gli articoli 17 e 18.*

Il presidente **BORGHI** ricorda che, come concordato nella precedente seduta, i contenuti degli emendamenti 7/Salsi e 8/Salsi sono da intendere come interventi di drafting.

Il consigliere **MAZZA**, considerato che si è ora chiuso l'esame del progetto di legge oggetto 1934, chiede che nella prossima seduta della Commissione siano iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge oggetti 112 e 26 e chiede se sono stati presentati emendamenti.

Il presidente **BORGHI** comunica che i progetti di legge saranno iscritti all'ordine del giorno della prossima seduta e che, ad oggi, non risulta presentato alcun emendamento ad essi relativo.

La seduta termina alle ore 12,00.

Verbale approvato nella seduta del 18 settembre 2007.

Il Segretario
Nicoletta Tartari

Il Presidente
Gianluca Borghi